REGOLAMENTO (CE) N. 1093/95 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1995

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della seconda frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi [1], in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 657/95 della Commissione, del 28 marzo 1995, recante modalità di gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 657/95 ha determinato la parte della seconda frazione di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 30 marzo 1995 e il 18 aprile 1995 alle 17, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 657/95;

considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 657/95, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento (1991 e 1992);

considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative alla seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per il prodotto elencato nell'allegato II del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 657/95, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato I per ciascun contingente alla media delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso degli anni 1991 e 1992.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.

Articolo 2

Per il prodotto menzionato nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali.

[1] GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 69 del 29. 3. 1995, pag. 13.

Articolo 3

Per i prodotti menzionati nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato III per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 657/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione applicabile alla media delle importazioni del 1991 e del 1992 (importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 (1)	– 64,17 %
	6403 51 6403 59	– 71,37 %
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	– 83,03 %
	ex 6404 11 (1)	– 72,93 %
	6404 19 10	– 73,99 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	– 64,54 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	– 64,92 %
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.	7013	– 46,00 %
Apparecchi riceventi per la radio-diffusione del codice SA/NC	8527 21	– 65,15 %
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	– 60,041 %
	9503 49	– 44,291 %
	9503 90	– 60,574 %

(1) Escluse :

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili ;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Prodotti per i quali le domande di licenza d'importazione possono essere soddisfatte integralmente (importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice SA/NC	8527 29

ALLEGATO III

Coefficiente di riduzione applicabile al quantitativo/valore richiesto entro i limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 657/95 (importatori non tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 (1)	– 45,84 %
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	– 82,54 %
	ex 6404 11 (1)	– 74,27 %
	6404 19 10	– 50,51 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	– 60,25 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	– 69,08 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	7013	– 74,30 %
Apparecchi riceventi per la radio-diffusione del codice SA/NC	8527 21	– 95,37 %
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41	– 68,58 %
	9503 49	– 79,31 %
	9503 90	– 22,11 %

(1) Escluse :

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili ;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.